

CONTRATTO APPALTO SERVIZIO PORTIERATO

PRESSO LE STRUTTURE ADISU IN PERUGIA

Periodo 2026-2029

CIG BB92C59FC5

RICHIAMATE

- il Decreto dell'Amministratore Unico n. 30 del 30/04/2026 recante *“Approvazione degli elaborati di progetto redatti ai sensi dell'art. 41 comma 12 e dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., propedeutici all'affidamento del servizio di portierato presso le strutture dell'ADiSU in Perugia per il periodo 2026-2029”*;
- la determinazione dirigenziale n.462 del 07/05/2026 recante *“Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di portierato presso le strutture dell'ADiSU in Perugia per il periodo 2026-2029 (CIG da acquisire mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Portale Acquisti Umbria.). Indizione di procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs.n. 36/2023 e approvazione documentazione di gara.”*;
- che con DD n. xxxx del xx.xx.xxxx il servizio è stato aggiudicato all'operatore xxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxx, P.IVA n. xxxxxxxxxxxx;

TRA

L'Agenzia per il Diritto allo studio Universitario (ADISU) con sede in Via Benedetta n. 14 – 06123 Perugia, (di seguito indicata anche Agenzia), rappresentata da Gianluca Sabatini nato a ROMA il 26.09.1973, nella qualità di Dirigente del Servizio III *“LAVORI, SICUREZZA,*

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO”, e per la carica domiciliato in via
Benedetta n. 14 – 06123 Perugia;

E

L’operatore xxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxxxx – P.IVA xxxxxxxxxxxx (di
seguito indicata anche **Appaltatore**), rappresentata da xxxx, nato a xxxxxx il
xxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxx in xxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxx in qualità di
xxxxxxxxxx

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - LE PREMESSE

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente contratto.
Costituiscono inoltre parti integranti e sostanziali del presente contratto,
ancorché non materialmente allegati, il Capitolato d’appalto e relativi
allegati, il Bando e il Disciplinare di gara, l’Offerta tecnica ed economica
prodotte in sede di gara dall’Appaltatore, tutti conservati agli atti
dell’Agenzia. In caso di contrasto fra le clausole raccolte nei suddetti
documenti, prevarranno le clausole previste nel presente contratto.

Ove non espressamente disciplinato dal presente Atto suppliscono gli
Allegati. Ove tra il presente Atto e gli Allegati sia presente una duplice
disciplina, non discordante, le stesse si considerano integrate e vigenti
entrambe.

Le modifiche e/o le integrazioni al Contratto avranno effetto solo se
espressamente concordate per iscritto tra le Parti. L’invalidità o l’inefficacia
di una clausola del Contratto non si estenderà alle altre che resteranno
pienamente in vigore, restando inteso che le Parti sostituiranno le clausole
dalla cui invalidità o inefficacia derivi un’alterazione della loro comune

volontà giuridica e delle finalità economiche da esse perseguite con il Contratto. Per tutto ciò che non sia stato dalle Parti contraenti espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. n. 36/2023, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.

Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ADISU, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore il servizio di portierato presso le strutture ADISU, così come specificato all'art.1.2 del Capitolato "Oggetto dell'appalto". Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche prescritte dall'ADISU contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura delle prestazioni richieste e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le stesse. Conseguentemente nessuna obiezione lo stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche del servizio richiesto.

Articolo 3 - DURATA

L'esecuzione del presente contratto ha inizio il xxxxxxxx come da verbale di effettivo inizio della gestione del servizio del xxxxxxxx e avrà la durata di n.36 mesi, e pertanto con scadenza al xxxxxxxx.

È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 50 comma 6 del D.lgs 36/2023.

E' ammessa la facoltà in capo all'ADISU di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 120 comma 10 del D.lgs 36/2023 di massimo ulteriori 36 mesi.

La suddetta opzione potrà essere esercitata dalla S.A. fino a 3 mesi prima della scadenza contrattuale, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.1.5 del Capitolato, di rimando all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare le prestazioni, aggiungendo o sottraendo immobili o porzioni di immobili a quelli originariamente indicati e/o modificando gli orari del servizio, fino ad un massimo del 30% dell'importo a base d'asta, per proprie esigenze tecniche, organizzative e di interesse pubblico, agli stessi patti e condizioni originariamente previsti.

Articolo 4 - IMPORTO CONTRATTUALE)

Il presente contratto d'appalto è a misura; l'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata del contratto, è di € xxxxxxxx (IVA esclusa).

Il sopra indicato importo, pertanto, costituisce l'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata del contratto, determinato in base al numero stimato di prestazioni che verranno eseguite per l'intera durata del contratto, come indicato all'art.1.5 del Capitolato. Variazioni di qualunque

entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'Appaltatore. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'ADISU.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate.

Articolo 5 -MIGLIORIE

Oltre al rispetto delle obbligazioni di cui al Capitolato di gara, l'Appaltatore si impegna ad offrire a realizzare a proprie cure e spese, in fase di esecuzione del contratto, tutto ciò di cui all'offerta tecnica, individuata in sede di gara, ivi comprese le migliorie che si intendono apportare al servizio.

Articolo 6 - SPESE INERENTI IL SERVIZIO

Tutti gli oneri necessari alla realizzazione del servizio, necessari per l'avvio e l'esecuzione del servizio senza alcuna eccezione, sono interamente a carico dell'Appaltatore, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione.

Articolo 7 -SUBAPPALTO

Il subappalto è sottoposto alle regole dell'art. 119 del D.lgs n. 36/2023. Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione di diritto del contratto e tutte le altre conseguenze di legge. Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del decreto citato e dell'incameramento totale della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'ADISU, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.

Articolo 8 - PAGAMENTI

In ossequio a quanto disposto dal capitolo 8 del Capitolato speciale di gara, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere dell'ADISU, previo esito positivo

delle verifiche di cui all'articolo 8.1 "Fatturazione" del Capitolato d'appalto, entro 30 gg. dal ricevimento di una fattura riepilogativa di tutte le prestazioni erogate, secondo le modalità fornite dall'ADISU. Le liquidazioni delle somme dovute saranno effettuate a mezzo di mandati diretti con accredito dei relativi importi su conto corrente intestato all'Appaltatore. Eventuali spese sono a carico di quest'ultimo.

Saranno applicate in fase di liquidazione delle prestazioni contrattuali, le ritenute obbligatorie per legge sull'importo netto delle prestazioni secondo quanto previsto dalle normative vigenti o che entreranno in vigore durante l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 che il conto dedicato è il seguente:

- Banca: xxxxxxxxxxxxxxxx;
- IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxx.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'ADISU, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti abilitati a operare sullo stesso.

Articolo 9 -REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e di quanto previsto dall'Allegato II-bis, la revisione dei prezzi è riconosciuta, con periodicità annuale, e a cominciare dalla seconda annualità contrattuale, qualora si verifichi una variazione del costo del servizio superiore al cinque per cento (5%) rispetto al prezzo contrattuale originario.

La revisione opera nella misura dell'80% della variazione eccedente la predetta soglia del 5%, ed è applicata con riferimento agli indici ISTAT dei

prezzi al consumo (PC come indicato nella Tab. D2 Allegato II-bis del Codice) per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi.

Si precisa che, nel presente appalto, la principale causa di squilibrio del contratto potrebbe essere l'aumento contrattuale del personale impiegato, elemento già considerato nel calcolo del costo della manodopera.

Articolo 10 -RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI

L'ADiSU resta completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità sia civile sia penale, per danni in relazione all'espletamento del servizio o causa ad esso connesse, che derivassero all'ADiSU o a terzi, cose persone, sono poste, senza riserve od eccezioni, a totale carico dell'Appaltatore.

A tal fine l'affidatario, con effetti dalla data di decorrenza di avvio del servizio, ha prodotto la polizza xxxxxxxx, stipulata con la compagnia assicuratrice xxxxxxxx, in conformità alle condizioni indicate all'art.5.2 del Capitolato, tramite apposita appendice, che si allega al presente contratto.

Articolo 11 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto ivi compreso il pagamento delle penali ed il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Appaltatore, a norma dell'art.5.1 del Capitolato, ha presentato la seguente Polizza Fidejussoria ai sensi del c.1 dell'art.117 del D.Lgs.36/2023:

- Garanzia Fidejussoria n.xxxxxxxxxxxxxx emessa in data xx/xx/xxxx da "xxxxxxx", per una somma garantita pari ad € xxxxx, allegata al presente contratto.

Articolo 12 – PENALI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto di cui al presente contratto e per tutta la sua durata dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio oggetto dell'appalto, sia quelle già vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto sia quelle che dovessero successivamente e per la durata dell'appalto essere approvate. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato di appalto e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell'Offerta Tecnica, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto. Per la disciplina specifica delle penali si fa espresso rinvio all'art. 7.5 del Capitolato d'appalto. L'imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

Articolo 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni,

Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art.

122 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.

L'allegato II.14 disciplina le attività demandate all'organo di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Articolo 14 - REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano che il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso; i relativi costi saranno posti a carico della parte richiedente.

Articolo 15 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie tra l'ADISU e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, Foro di Perugia. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 16 – DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione le parti eleggono i seguenti domicili alternativi:

- per l'Appaltatore: domicilio digitale: PEC: xxxxxxxxxxxx; domicilio fisico sede: xxxxxxxxxxxx;
- ADISU: domicilio digitale PEC: adisu@pec.it; domicilio fisico: via Benedetta n.14- 06123 Perugia.

Articolo 17 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, oltre a quanto richiamato all'art.1, dalle norme contenute nel Codice civile, dal Codice di comportamento adottato dall'Agenzia e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.n. 36/2023.

Articolo 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016.

Le parti dichiarano di essere stati informate che i dati personali raccolti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto saranno trattati per le finalità istituzionali volte all'attuazione dello stesso, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - come integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10

agosto 2018, n. 101 - e di essere, conseguentemente, a conoscenza dei diritti riconosciuti agli interessati dalla normativa. La realizzazione delle attività/o di alcune delle attività di cui al presente contratto, può comportare il trattamento di dati personali di cui l'Agenzia è Titolare pertanto l'Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è nominato/a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Nella nomina sono indicate una serie di informazioni nonché degli specifici obblighi e istruzioni impartite dall'Agenzia per garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali, cui l'Appaltatore dovrà attenersi.

L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate; pertanto, eventuali trattamenti e comunicazioni di dati personali per finalità diverse dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare. La durata del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali volte all'attuazione del presente contratto coincide con la durata del contratto stesso.

Articolo 19 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L' Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dichiarando, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010, che il conto dedicato è il seguente:

- Banca: xxxxxxxxxxxxxx;

- IBAN: xxxxxxxxxxxxxx;

L'Appaltatore dichiara che i soggetti delegati a operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (cod. fisc. xxxxxxxx), nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, residente a xxxxxxx (xx) via xxxxxxxxxxx n. xxxxx;

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (cod. fisc. xxxxxxxx), nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, residente a xxxxxxx (xx) via xxxxxxxxxxx n. xxxxx;

L'Appaltatore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187. L'Appaltatore ha l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. A.Di.S.U. verificherà l'inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere a A.Di.S.U. copia dei subcontratti.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria, oltre a procedere all'immediata risoluzione del Contratto, deve informarne contestualmente A.Di.S.U. e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Articolo 20 - ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE ALLA

STIPULA

Il Dirigente che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza dell'ADiSU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del d.p.r. n. 62/2013 e dell'art. 4 del codice di comportamento dei dipendenti dell'ADiSU;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 e dall'art. 5 del codice di comportamento dei dipendenti dell'ADiSU;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del d.p.r. n. 62/2013 né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35-bis del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Si attesta che il presente atto è immediatamente efficace in quanto non soggetto ad ulteriori forme di controllo.

L'ADISU

L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/05)

(firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/05)

Ai i sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano espressamente di approvare i seguenti articoli del contratto:

- **Articolo 6** – Spese inerenti il servizio;

- **Articolo 12** – Penali;

- **Articolo 13** – Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa;

L'ADISU

L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/05)

(firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/05)